INNOVARE
E FORMARE
per l'agricoltura

Apprfondimento n°1 – Diritti dei lavoratori stranieri in Italia

Requisiti per ottenere il visto per ricongiungimento familiare con il coniuge all'estero

Per ottenere il ricongiungimento con il proprio coniuge ancora soggiornante all'estero è necessario essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno della durata di almeno un anno rilasciato per motivi di lavoro, asilo, studio, o per motivi religiosi o familiari,

Per l'ottenimento del visto d'ingresso è necessario che il coniuge regolarmente residente in Italia presenti la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico, utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell'Interno. Le indicazioni nel dettaglio dei documenti necessari per ottenere il ricongiungimento si trovano nelle istruzioni allegate ai moduli on line (modello S).

Lo Sportello unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà aconvocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della seguente documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari.

In particolare lo straniero soggiornante in Italia dovrà dimostrare di avere:

• un alloggio adeguato, ovvero dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. L'idoneità abitativa non può essere autocertificata, ma l'interessato dovrà produrre (in originale più fotocopia) l'apposito certificato che va richiesto presso l'Ufficio Tecnico del Comune competente per residenza. Se il richiedente è ospite, deve allegare alla domanda la dichiarazione (modello S2) redatta dal titolare dell'appartamento,

attestante il consenso ad ospitare anche il coniuge. Il richiedente dovrà presentare allo Sportello Unico anche copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi.

• un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all´importo annuo dell´assegno sociale aumentato della metà dell'importo per ogni familiare che si deve ricongiungere. Per il ricongiungimento del coniuge è necessario pertanto dimostrare il possesso di un reddito annuo almeno pari, per il 2013, ad Euro 8.624,85 La soglia minima di reddito può essere raggiunta anche tenendo conto del reddito annuo complessivo di altri familiari eventualmente già conviventi con il richiedente.

ATTENZIONE: i parametri di reddito sono suscettibili di annuale aggiornamento. Il reddito necessario aumenta a seconda del numero di familiari che si intendono ricongiungere. In particolare l'importo annuo dell´assegno sociale aumenta della metà per ogni familiare che si deve ricongiungere. Ad esempio, per ricongiungersi con il coniuge e con un figlio maggiore di 14 anni servono per il 2014 € 11.637,86 (ovvero € 5.818,93 + 2.909,46 + 2.909,46). Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà sempre necessario solo un reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo.

La documentazione da presentare per attestare la disponibilità del reddito è indicata nelle istruzioni allegate ai moduli. Ad esempio:

• I lavoratori subordinati dovranno presentare l'ultima dichiarazione dei redditi, l'ultima busta paga e l'autocertificazione del datore di lavoro (Mod. S3) da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro e, se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, e non vi è ancora dichiarazione dei redditi, l'indicazione del reddito presunto del lavoratore.

• I lavoratori domestici dovranno presentare: l'ultima dichiarazione dei redditi o, in mancanza, comunicazione di assunzione all'INPS, il bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda e l'autocertificazione del datore di lavoro da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro.

• I lavoratori autonomi dovranno presentare, il modello Unico e la ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attività è stata avviata da più di un anno) o la relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attività è stata avviata da meno di un anno).

ATTENZIONE: il nulla osta non è necessario per i familiari stranieri di

cittadini italiani, di cittadini dell'Unione Europea, o di uno Stato parte dell'Accordosullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Se il richiedente è un rifugiato non deve dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio.

Documenti da presentare per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale

In generale i documenti da presentare sono:

• permesso di soggiorno valido; se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, si può presentare il permesso scaduto insieme alla ricevuta di richiesta del rinnovo (rilasciata dalla Questura oppure dalle Poste).

• dichiarazione sostitutiva per residenza e stato di famiglia (o dichiarazione di effettiva dimora come da permesso di soggiorno);

• codice fiscale;

• dichiarazione con cui ci si impegna a comunicare variazioni del proprio status.

L'iscrizione al SSN ha la stessa durata del permesso di soggiorno. L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale cessa:

• se scade il permesso di soggiorno, a meno che non si esibisca la richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato;

• se il permesso di soggiorno è revocato o annullato, a meno che non si possa dimostrare il ricorso;

• in caso di espulsione;

• nei casi in cui vengano meno le condizioni di appartenenza dello straniero alle categorie obbligatoriamente iscritte al SSN (ad esempio: conversione del permesso di soggiorno in un permesso diverso per il quale non si prevede l'iscrizione obbligatoria al SSN; cessazione dell'attività lavorativa o dell'iscrizione nei Centri per l'Impiego per lo straniero che non è titolare di un permesso di soggiorno che rende obbligatoria l'iscrizione al SSN).

Istruzione

In Italia esiste il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione che inizia a 6 anni. Il sistema nazionale di istruzione è rappresentato dalle scuole pubbliche e private. La scuola dell'obbligo è strutturata in due cicli di studio: il primo è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. Il secondo ciclo, comprende il sistema dei licei e quello dell'istruzione e della formazione professionale. Tutti i percorsi del secondo ciclo permettono di accedere all'Università.

L'asilo nido è aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa fra i 3 mesi

compiuti ed i 3 anni. L'asilo nido è gestito dai Comuni o da privati. Per iscrivere i propri figli si deve presentare domanda di ammissione nei periodi e nelle sedi stabilite dal Comune. Nella domanda puoi indicare uno o più asili nido in ordine di preferenza, in base al luogo di residenza o lavoro. Alla domanda verrà assegnato un punteggio diverso a seconda della condizione lavorativa dei genitori, della presenza di altri figli a carico e di eventuali problemi sociali e sanitari. Viene quindi definita una graduatoria degli ammessi. Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al tuo Comune di residenza, in quanto le condizioni di accesso variano in ragione della disciplina comunale di riferimento.

Le rette del nido comunale sono differenziate per categorie e fasce di reddito. La retta del nido privato è stabilita autonomamente da ogni struttura.

A partire dall'anno scolastico 2007/2008 è stato istituito un nuovo servizio dedicato ai bambini di due anni:le Sezioni Primavera. Sono sezioni di nido aggregate a scuole dell'infanzia private paritarie e rivolte a bambini dai 24 ai 36 mesi, autorizzate al funzionamento. Per accedervi occorre rivolgersi direttamente al gestore della scuola.

Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

La scuola dell'infanzia 3 anni ed è gestita dai Comuni, dallo Stato o da privati. È possibile iscrivere i propri figli alla scuola d'infanzia presso il Dipartimento dei Servizi Scolastici del Comune di appartenenza per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale; presso la segreteria della scuola di interesse, negli altri casi. Nella scuola pubblica l'iscrizione avviene in base ad una graduatoria. Le spese di iscrizione delle scuole comunali sono differenziate per categorie e fasce di reddito. Le rette delle scuole private sono stabilite autonomamente da ogni istituto.

Per l'iscrizione alla scuola primaria, per la prima classe, l'iscrizione è obbligatoria a 6 anni, facoltativa a 5 anni e mezzo (possono iscriversi le bambine ed i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento).

ATTENZIONE: la normativa che riguarda l'iscrizione facoltativa alla scuola primaria a 5 anni e mezzo potrebbe subire delle variazioni in futuro. Per informazioni sugli aggiornamenti rivolgersi direttamente alla scuola scelta.

La scuola primaria dura 5 anni. Per maggiori informazioni è bene rivolgersi presso la Direzione Didattica della scuola competente per territorio o presso il proprio Comune di residenza, nel caso di scuola statale, o presso le scuole private.

INNOVARE
E FORMARE
per l'agricoltura

La scuola secondaria di primo grado è un percorso formativo successivo alla scuola primaria che dura 3 anni. Per maggiori informazioni è bene rivolgersi presso la Direzione didattica della scuola competente per territorio o presso il Comune di residenza, nel caso di scuola statale, o presso le scuole private.

Per accedere a una guida per risolvere i problemi quotidiani e integrarsi nella società italiana, visitare la pagina web http://www.integrazionemigranti.gov.it/GuideMultilingua/Pagine/default.aspx

Piano formativo finanziato da foragri

AVVISO 2/2014

"Innovare e formare per l'agricoltura" è un Piano

Formativo realizzato da POLIEDRA